

*Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo
Bando pubblico per l'attuazione della misura 227 "Sostegno agli investimenti non produttivi"
approvato con D.G.R. n. 978 del 23.12.2013*

**DIRETTIVE, DISPOSIZIONI E CHIARIMENTI
PER L'APPLICAZIONE E L'INTERPRETAZIONE DEL BANDO.**

PREMESSA

Il presente documento è stato predisposto al fine di rispondere a diversi quesiti, formulati anche per le vie brevi, in merito all'applicazione ed all'interpretazione di alcune disposizioni contenute nel bando attuativo della Misura 2.2.7. del P.S.R. Abruzzo 2007-2013, cogliendo l'occasione anche per porre rimedio a meri errori materiali e refusi contenuti nello stesso.

**Interpretazione e chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nel Capitolo 10 -
Entità e Intensità degli aiuti**

Al fine di evitare interpretazioni erranee delle disposizioni relative alle modalità di calcolo del contributo e possibili contrasti con le disposizioni e le prescrizioni formulate dalla Commissione Europea in sede di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, occorre specificare quanto segue.

Entità dell'Aiuto. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura massima pari all'80% (ottanta per cento) dei costi ritenuti ammissibili in sede di istruttoria ed effettivamente sostenuti dal beneficiario, sia esso pubblico sia esso privato. Non vi sono pertanto, per quanto riguarda questa specifica disposizione, differenze fra beneficiari di diritto pubblico e beneficiari di diritto privato.

L' I.V.A. non rientra fra le spese ammissibili a finanziamento. Nel caso dei beneficiari pubblici infatti tale disposizione deriva direttamente dalla normativa comunitaria, mentre nel caso dei beneficiari privati la stessa è recuperabile e quindi non costituisce una spesa effettiva. Gli importi relativi a tale imposta rimangono quindi a completo carico dei beneficiari, siano essi pubblici o privati.

Modalità di calcolo dell'aiuto effettivamente concedibile. Al fine di garantire il rispetto della specifica prescrizione contenuta nella scheda del P.S.R. relativa alla misura 227, nella quale è evidenziato che gli investimenti realizzabili nell'ambito della presente misura non devono comportare un ritorno economico per i proprietari e gestori dei boschi, occorre evidenziare che la percentuale del contributo sopra riportata deve essere intesa quale percentuale massima, da calcolarsi in funzione dell'importo complessivo dei lavori ritenuti ammissibili a finanziamento in sede di istruttoria.

Il calcolo dell'entità del contributo effettivamente spettante al beneficiario deve rispondere anche al principio, sempre adottato dalla Commissione, secondo cui gli eventuali beni commerciali che si producono nell'ambito di interventi ammessi a cofinanziamento devono sempre e comunque essere detratti dall'importo dei lavori stessi, e ciò al fine di garantire che l'effettiva percentuale di cofinanziamento rimanga quella fissata.

Ciò premesso, dato che gli investimenti che prevedono l'esecuzione di interventi selvicolturali producono comunque materiali che hanno un valore, gli introiti da questi derivanti devono essere sempre detratti dall'importo complessivo dei lavori ammessi a finanziamento al netto di I.V.A.

Gli importi da detrarre, sulla base dei quali è stabilita l'entità (e non la percentuale, già stabilita a priori nella scheda di misura) del contributo concedibile, devono essere determinati in funzione della tipologia di beneficiario (pubblico o privato) e della destinazione che avranno gli assortimenti utili ritraibili dagli interventi, come di seguito esposto.

Soggetti pubblici.

CASO A: Legna da ardere destinata al soddisfacimento dell'uso civico di legnatico a favore dei cittadini aventi diritto.

In questo caso, essendo di norma l'importo a carico dei cittadini aventi diritto determinato volta per volta in relazione ai costi effettivi che l'Ente esponenziale (Comune o ASBUC) sostiene per l'esecuzione dell'intervento selvicolturale, che variano sensibilmente in risposta a una complessa serie di fattori di carattere ambientale e socio-economico nonché in esito a regolari procedure di evidenza pubblica volte all'affidamento dei lavori, non sarebbe corretto utilizzare per il calcolo degli introiti i valori degli assortimenti riportati nell'Allegato 2 del Bando, che derivano da rilevazioni inerenti la vendita del legname sul libero mercato.

Si configurano pertanto, operativamente, due distinte ipotesi:

1. l'ente esponenziale pone gratuitamente a disposizione dei cittadini aventi diritto il legname ritratto dal taglio, chiedendo agli stessi il pagamento delle sole spese di trasporto a domicilio e di altri servizi accessori (p.es. ulteriore depezzamento);
2. l'ente esponenziale pone a disposizione dei cittadini aventi diritto il legname ritratto dal taglio dietro corresponsione delle spese non coperte da contributo e/o non ammissibili a contributo.

Nell'ipotesi 1 il contributo spettante sarà pari all'80% dei costi ammissibili a finanziamento, mentre a carico del beneficiario (ossia dell'ente che inoltra la domanda di ammissione a finanziamento) rimarranno il restante 20% dei costi ammissibili e le spese non ammissibili (p.es. I.V.A.).

Nell'ipotesi 2 l'Ente esponenziale potrà porre a carico dei cittadini aventi diritto esclusivamente la quota di costi non coperta da contributo, calcolando in funzione di questa il prezzo unitario degli assortimenti. In altri termini, a condizione che al cittadino avente diritto sia richiesto di sostenere esclusivamente le spese necessarie a coprire la quota non coperta da contributo (20% dell'importo lavori ammissibili a finanziamento) e le altre spese non ammissibili (p.es. I.V.A.), l'importo del contributo concedibile sarà pari all'80% dei costi ammissibili a finanziamento.

Il valore unitario dei materiali ritratti dall'intervento, resi ad imposto raggiungibile da mezzo meccanico, sarà quindi pari all'importo complessivo da porre a carico dei cittadini rapportato alla quantità effettivamente ritratta dall'intervento:

$$P_{uc} = QB/q$$

dove:

P_{uc} = Prezzo all'imposto della legna (in €/q o €/t);

QB = Quota spese a carico del beneficiario

q = Quantità di legna ritraibile dall'intervento (in quintali o tonnellate)

Per maggiore chiarezza si riporta un esempio schematico (riferito ad un ipotetico intervento di superficie pari a 1 ettaro dal quale siano ritratti 400 quintali di legna da ardere):

A) Importo dei lavori ammissibili a finanziamento (taglio, allestimento, esbosco fino ad imposto, altri oneri accessori – progettazione e direzione lavori, ecc. -): **€ 5.000,00 (+ I.V.A.)**

B) Calcolo dell'importo a carico del beneficiario: **20% di € 5.000,00 = € 1.000,00**

C) Calcolo del prezzo unitario all'imposto: $P_{uc} = QB/q = 1.000/400 = € 2,50/q$

D) Contributo spettante: **80% di € 5.000 = € 4.000**

N.B. Le spese per segagione, trasporto a domicilio e per eventuali altri servizi accessori NON DEVONO essere computate negli importi unitari, che sono esclusivamente quelli relativi a taglio, allestimento sul letto di caduta ed esbosco ad imposto raggiungibile da mezzo meccanico.

I cittadini aventi diritto all'uso civico di legnatico potranno essere chiamati, nel momento in cui esercitano tale diritto, a coprire anche le spese necessarie per la realizzazione dell'intervento ma non ammissibili ai sensi del bando (p.es. I.V.A.).

Utilizzo delle somme accantonate sul Fondo Migliorie Boschive presso la C.C.I.A.A..

Sia nell'ipotesi 1 sia nell'ipotesi 2 è consentito utilizzare, sia per la copertura della quota a carico del beneficiario sia per far fronte alle spese non ammissibili a contributo, le somme accantonate sul Fondo Migliorie Boschive presso la competente C.C.I.A.A..

Nel caso in cui vi sia possibilità di copertura totale sia della quota a carico del beneficiario sia delle spese non ammissibili a finanziamento nessun onere potrà essere posto a carico dei cittadini, mentre in caso di copertura parziale potrà essere posta a loro carico solo la quota di spese non coperta.

CASO B: Assortimenti ritraibili destinati in parte al soddisfacimento dell'uso civico di legnatico a favore dei cittadini aventi diritto e in parte alla vendita sul libero mercato.

Fermo restando quanto sopra esposto a proposito della fornitura di legna da ardere agli aventi diritto e ai costi che agli stessi possono essere posti a carico, gli introiti derivanti dalla vendita sul libero mercato della legna da ardere eccedente il soddisfacimento dell'uso civico e degli altri assortimenti eventualmente ritratti dall'intervento dovranno essere calcolati con le modalità specificate nell'Allegato 2 del bando, come integrate nel presente documento, sommando gli importi ottenuti a quelli relativi al soddisfacimento dell'uso civico di legnatico.

Il contributo concedibile sarà pertanto determinato detraendo dall'importo dei lavori l'importo dei ricavi ottenibili, costituiti dalla somma degli importi corrisposti dai cittadini aventi diritto al soddisfacimento dell'uso civico di legnatico con gli importi ottenibili dalla vendita sul libero mercato dell'eccedenza.

Per maggiore chiarezza si riporta un esempio schematico:

A) Importo dei lavori ammissibili a finanziamento (taglio, allestimento, esbosco fino ad imposto, altri oneri accessori – progettazione e direzione lavori, ecc. -): € 100.000,00 (+ I.V.A.);

B) Calcolo dell'importo da detrarre:

Per la parte destinata ad uso civico il calcolo dei costi unitari da porre a carico dei cittadini aventi diritto deve essere fatto secondo quanto stabilito per il Caso A); l'importo da detrarre (I_{uc}) sarà pari al massimo al 20% dell'importo totale dei lavori.

Per la parte destinata alla vendita sul libero mercato il calcolo deve essere fatto moltiplicando le quantità dei diversi assortimenti per il valore indicato nell'Allegato 2 al Bando: si otterrà in tal modo l'importo (I_{vm}) da sommare agli introiti derivanti dal soddisfacimento dell'uso civico al fine di determinare il valore sul quale dovrà essere calcolato il contributo concedibile:

$$ID \text{ (importo da detrarre)} = I_{uc} + I_{vm}$$

$$\text{Esempio: } ID = € 20.000 \text{ (20\% di } 100.000) + € 10.000 = € 30.000$$

C) Calcolo dell'importo sul quale è definito il contributo spettante:

$$€ 100.000 - ID = € 100.000 - € 30.000 = € 70.000$$

F) Contributo spettante: 80% di € 70.000 = € 56.000

G) Importo a carico del beneficiario: 20% di € 70.000 = € 14.000

In merito all'eventuale utilizzo delle somme accantonate sul Fondo Migliorie Boschive vale quanto già detto per il caso precedente.

CASO C: Assortimenti ritraibili dall'intervento destinati totalmente alla vendita sul libero mercato.

Nel caso in cui gli assortimenti ritratti dall'intervento siano destinati interamente alla vendita sul libero mercato gli introiti previsti dovranno essere calcolati secondo quanto disposto nell'Allegato 2 del bando e nel presente documento ed interamente detratti dall'importo dei lavori ammessi a finanziamento. Il contributo spettante e la quota a carico del beneficiario saranno calcolati sulla differenza.

Per maggiore chiarezza si riporta un esempio schematico:

A) Importo dei lavori ammissibili a finanziamento (taglio, allestimento, esbosco fino ad imposto, altri oneri accessori – progettazione e direzione lavori, ecc. -): € 100.000,00 (+ I.V.A.);

B) Introiti derivanti dalla vendita sul libero mercato: € 40.000,00, pari alla detrazione da applicare all'importo dei lavori ammissibili a finanziamento.

C) Calcolo dell'importo sul quale è definito il contributo spettante: € 100.000 – € 40.000 = € 60.000,00

D) Contributo spettante: 80% di € 60.000 = € 48.000,00

E) Importo a carico del beneficiario: 20% di € 60.000 = € 12.000,00

Anche in questo caso L'Ente potrà utilizzare, per la copertura della quota a proprio carico e dei costi non ammessi a contributo le somme accantonate sul Fondo Migliorie Boschive.

Soggetti privati.

CASO A: Legna da ardere destinata totalmente al soddisfacimento dell'uso civico di legnatico a favore dei cittadini aventi diritto.

In questo caso, che si verifica quando boschi soggetti ad uso civico sono detenuti da soggetti privati in esito a provvedimenti di concessione adottati dagli Enti esponenziali che vincolano il concessionario in tal senso, occorrerà adottare per il calcolo del contributo spettante un procedimento diverso da quello illustrato per i soggetti pubblici.

Tale differenza è giustificata dal fatto che nel caso in specie l'affidamento dei lavori non viene effettuato, avendo appunto il soggetto gestore natura giuridica privata, sulla base di procedure di evidenza pubblica: il prezzo della fornitura è pertanto stabilito dal concessionario e non è soggetto a ribasso. Non sarebbe tuttavia corretto, in considerazione della destinazione degli assortimenti utili ritraibili, utilizzare il prezzo indicato nell'allegato 2 per attribuire il valore agli assortimenti ritratti. Occorrerà pertanto riferirsi ai prezzi per forniture analoghe già verificatisi nelle precedenti annualità, mediando fra almeno tre prezzi a partire da più recente.

Per maggiore chiarezza si riporta un esempio schematico:

A) Importo dei lavori ammissibili a finanziamento (taglio, allestimento, esbosco fino ad imposto, altri oneri accessori – progettazione e direzione lavori, ecc. -): € 100.000,00 (+ I.V.A.)

B) Calcolo dell'importo da detrarre:

Il calcolo deve essere fatto applicando la formula $I_{uc} = Q \times MP$, dove:

I_{uc} = Introiti da detrarre dall'importo complessivo dei lavori ammissibili a finanziamento;

Q = quantità di legna ricavabile dall'intervento

MP = media degli importi unitari per legname reso ad imposto verificatisi nelle ultime tre utilizzazioni con destinazione del legname al soddisfacimento dell'uso civico (esempio: anno 2013 € 4,00/q; anno 2012 € 4,50/q; anno 2011 € 3,50/q. $MP = (4,00 + 4,50 + 3,50) / 3 = 4,00$)

N.B. Le spese per segagione, trasporto a domicilio e per eventuali altri servizi accessori NON DEVONO essere computate negli importi unitari, che sono esclusivamente quelli relativi a taglio, allestimento sul letto di caduta ed esbosco ad imposto raggiungibile da mezzo meccanico.

C) Calcolo dell'importo sul quale calcolare il contributo spettante (€): € 100.000 – I_{uc}

D) Contributo spettante: 80% di (€ 100.000 – I_{uc})

E) Importo a carico del beneficiario: 20% di (€ 100.000 – I_{uc})

Restano comunque a carico del beneficiario sia la quota di cofinanziamento sia le spese non ammissibili a contributo, ivi compresa l'I.V.A. sui lavori. E' inoltre da intendersi esclusa la possibilità di coprire tali spese attingendo al Fondo Migliorie Boschive, la cui titolarità e quindi la possibilità di utilizzo rimane in capo all'Ente pubblico proprietario delle superfici oggetto di intervento. Tale ipotesi sarebbe inoltre in contrasto con quanto disposto al paragrafo 14.2.1. del bando in quanto costituisce impegno principale non richiedere altre agevolazioni pubbliche per le opere e gli acquisti ammessi a finanziamento.

CASO B: Assortimenti ritraibili destinati in parte al soddisfacimento dell'uso civico di legnatico a favore dei cittadini aventi diritto e in parte alla vendita sul libero mercato.

Fermo restando quanto sopra esposto a proposito della fornitura di legna da ardere agli aventi diritto e ai costi che agli stessi possono essere posti a carico, occorrerà adottare per il calcolo del contributo spettante lo stesso procedimento descritto a proposito del Caso B relativo ai soggetti pubblici.

In altri termini dall'importo dei lavori ammissibili a finanziamento dovrà essere detratta la somma degli introiti realizzabili calcolati:

- applicando la media dei prezzi praticati nelle ultime tre utilizzazioni per quanto riguarda il legname destinato al soddisfacimento dell'uso civico di legnatico;
- applicando il prezzo di mercato per quanto riguarda il legname destinato alla vendita sul libero mercato.

In merito all'eventuale utilizzo delle somme accantonate sul Fondo Migliorie Boschive vale quanto già detto per il caso precedente.

CASO C: Legname destinato alla vendita sul libero mercato o ad autoconsumo.

Sia che gli assortimenti ritraibili dall'intervento siano destinati alla vendita sul libero mercato sia che gli stessi siano destinati ad autoconsumo, gli introiti realizzabili (calcolati secondo quanto stabilito nell'Allegato 2 e nel presente documento) saranno detratti dal contributo spettante. In caso di destinazione ad autoconsumo, gli introiti di cui sopra saranno calcolati secondo il valore utilizzato in sede di progettazione dell'intervento, che dovrà essere utilizzato anche in sede di consuntivo per la definitiva determinazione del contributo ammissibile a liquidazione.

Per tutte le tipologie di beneficiario.

I calcoli effettuati in sede di presentazione della domanda hanno sempre carattere di preventivo; in sede di liquidazione del contributo, come disposto dal Bando, si adotteranno i prezzi effettivamente verificatisi fatto salvo quando già esposto nel caso di destinazione del legname ad autoconsumo. Ciò significa che:

1. stante l'obbligo per gli enti pubblici di affidare i lavori oggetto di finanziamento nel rispetto delle disposizioni della normativa in materia di lavori pubblici, l'importo ammissibile a liquidazione per i lavori sarà quello determinatosi in sede di affidamento;
2. gli introiti da detrarre all'importo dei lavori saranno quelli effettivamente realizzati, da accertarsi mediante produzione, a cura del beneficiario, della documentazione necessaria. In tal sede:
 - a) qualora gli introiti effettivamente realizzati siano inferiori a quelli preventivati il contributo sarà liquidato sulla base dell'importo ritenuto ammissibile a liquidazione in istruttoria, con la conseguenza che nulla potrà essere preteso dal beneficiario in relazione a tale evenienza;
 - b) qualora invece gli introiti effettivamente realizzati siano superiori a quelli preventivati, il contributo spettante sarà rideterminato detraendo dal costo dell'intervento gli introiti effettivamente realizzati.

Interpretazione e chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nel *Capitolo 11 – Ammissibilità delle spese*

Diversi quesiti riguardano le disposizioni relative all'ammissibilità delle spese nei suoi vari aspetti. A questi viene data di seguito risposta.

Riferibilità temporale. Sono riconosciute solo le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto, fatte salve le necessarie autorizzazioni che il beneficiario dovrà acquisire per rendere il progetto esecutivo. Rimangono escluse le spese propedeutiche alla presentazione della domanda (p.es. costi relativi alla progettazione dell'intervento), che potranno quindi essere

rendicontate anche se sostenute prima della notifica del provvedimento di concessione e autorizzazione

Iva, altre imposte e tasse. Non sono ammissibili a finanziamento, né è consentita la loro copertura con gli introiti derivanti dalla vendita degli assortimenti utili ritraibili dagli interventi, fatta eccezione per quanto già specificato per i diversi casi relativi alla destinazione della legna per il soddisfacimento dell'uso civico di legnatico.

Spese generali. Sono da intendersi comprese nelle spese generali anche le spese relative alla c.d. "martellata", intendendo con questo termine l'attività relativa all'individuazione dei soggetti arborei da rilasciare o abbattere, nonché gli incentivi spettanti al personale dell'Ente pubblico previsti dalle vigenti norme in materia.

Interpretazione e chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nel Capitolo 16 – Linea di azione A: investimenti per finalità ambientali

Paragrafo 16.1.1. Per un refuso nel primo capoverso compare un riferimento a una tipologia non attinente alla misura. Il riferimento corretto è alla tipologia "interventi selvicolturali volti alla rinaturalizzazione delle fustaie di conifere".

Periodo intercorso dall'ultimo intervento condotto avvalendosi di finanziamenti pubblici. E' un criterio di selezione che riguarda pressoché tutte le tipologie di intervento previste nel bando, per cui quanto di seguito esposto ha valore sia per gli interventi di cui alla linea di azione A, sia per quelli di cui alla linea di azione B.

Il provvedimento da prendere a riferimento per determinare la decorrenza del periodo non è quello di concessione del finanziamento ma quello con il quale è disposta la liquidazione dei benefici previsti in sede di Stato Finale Lavori.

Paragrafo 16.2.7.5. La tabella inerente il calcolo del punteggio da attribuire al criterio contiene un refuso. La tabella corretta è quella di seguito riportata:

Localizzazione	Punti
Interventi combinati con le tipologie A.1.1., A.1.3. e A.1.4.	0,5
Interventi non combinati con le tipologie A.1.1., A.1.3. e A.1.5 A.1.4.	0

Interpretazione e chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nei Capitoli 17 e 19 – Limiti massimi di spesa ammissibile, riduzioni e precedenza

Le riduzioni previste si applicano:

- nel caso in cui le spese preventivate eccedano i limiti previsti nel bando per le singole tipologie. La riduzione non si applica se il richiedente produce apposita dichiarazione attestante che la quota di spese eccedente i limiti disposti dal bando sarà completamente a suo carico;
- nel caso in cui lo stesso richiedente presenti più di una domanda per la stessa tipologia. Pertanto nel caso in cui lo stesso soggetto inoltri tante domande singole quante sono le tipologie di intervento previste dal bando, nei limiti in esso specificati con particolare riferimento alla possibilità di eseguire diverse tipologie sulle medesime superfici, non si applica nessuna riduzione. Se per esempio lo stesso beneficiario presenta una domanda per la tipologia A.1.1., una domanda per la tipologia A.2. e una domanda per la tipologia B.1., a nessuna domanda viene applicata la riduzione prevista dal bando. Se invece il richiedente presenta due domande per la medesima tipologia, alla prima (che deve essere indicata come tale) non si applicano riduzioni di punteggio, mentre il punteggio della seconda viene moltiplicato per il coefficiente 0,5 e quindi, di fatto, dimezzato.

Interpretazione e chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nel Capitolo 18 – Linea di Azione B: investimenti per finalità sociali e turistico-ricreative.

Attribuzione del punteggio base. Per tutte e tre le tipologie di intervento ascritte alla Linea di Azione B è stato previsto che l'attribuzione del punteggio base avvenga solo nel

caso in cui la superficie dei soprassuoli all'interno dei quali vengono realizzati gli interventi previsti siano pari o superiori a 10 ettari.

Tale superficie può essere anche non accorpata e quindi costituita da più appezzamenti, a condizione che per gli stessi si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. devono rientrare, per estensione, copertura e altre caratteristiche nelle definizioni di Foresta o di Zona Boschiva, come riportate nel capitolo 9 del Bando;
2. devono essere interessati dagli interventi previsti.

Ciò significa che non possono concorrere al raggiungimento della superficie minima né gli appezzamenti che non rientrano nelle definizioni di Foresta o Zona Boschiva né gli appezzamenti che, seppure nel pieno possesso del richiedente e rientranti nelle definizioni di cui sopra, non sono interessati dagli interventi per i quali viene richiesto il finanziamento.

Possesso delle superfici e localizzazione degli interventi. Il richiedente può presentare domanda per la realizzazione degli interventi previsti nella misura solo ed esclusivamente se gli stessi riguardano superfici di cui ha il possesso secondo quanto prescritto dal bando. Ciò significa che non possono essere ammesse a finanziamento domande per interventi da realizzarsi all'interno di foreste o zone boschive che non siano nel pieno e legittimo possesso del richiedente.

E' parimenti esclusa la possibilità di ammissione a finanziamento di domande che prevedano interventi relativi a manufatti localizzati al di fuori dei confini, e quindi all'esterno, delle superfici oggetto di valorizzazione, fatta eccezione per quanto concerne i rifugi e i bivacchi, che spesso sono posti in posizione limitrofa alle superfici boscate e non al loro interno.

Per maggiore chiarezza si riportano, a titolo di esempio alcuni dei casi sottoposti all'attenzione di questo Servizio:

1. comune che ha pieno possesso dei sentieri, che però servono superfici boscate di proprietà privata: non può essere ammesso a finanziamento in quanto non ha il possesso legittimo delle superfici da valorizzare;
2. bivacco o rifugio forestale posto al di fuori del bosco: è ammissibile a finanziamento purché localizzato in posizione limitrofa alle superfici boscate oggetto di valorizzazione. Ai fini dell'attuazione della misura è considerato in posizione limitrofa il manufatto posto a non oltre ml 500, misurati in linea d'aria, dal limite esterno della superficie boscata.

Definizione di Rifugio e Bivacco. Né il P.S.R. né la scheda di misura contengono la definizione di Rifugio e di Bivacco. Ai fini della misura 227 occorre pertanto adottare le definizioni contenute nella L.R. 28.04.1995 n. 75 "Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere" e s.m.i. secondo quanto di seguito esposto.

Per la definizione di rifugio trovano applicazione: l'art. 15 "Definizione di rifugio montano" fatta eccezione per la localizzazione "*in zone favorevoli ad ascensioni ed escursioni*" e per l'altitudine, che può essere anche inferiore a metri 1.000 s.l.m., in quanto per la localizzazione operano i requisiti previsti dal P.S.R.; l'art. 20 "Requisiti tecnici ed igienico-sanitari dei rifugi montani incustoditi".

Per la definizione di bivacco trova applicazione l'art. 18 "Definizione di bivacco fisso", fatta eccezione: per la localizzazione, che può essere anche non di alta montagna; per i percorsi, che possono anche non essere lunghi e gravosi; per i fruitori, che possono anche non essere alpinisti.

Paragrafo 18.1.3. Per un refuso alcuni delle sigle utilizzate nella formula a pag 53 risultano errate. La formula corretta è la seguente:

$$PT_{B.I.} = 41 + PP + PAP + PS + PAT + PTI + PC + PL$$

Paragrafo 18.2.3. Per un refuso alcuni delle sigle utilizzate nella formula a pag 55 risultano errate. La formula corretta è la seguente:

$$PT_{B.2} = 21 + PP + PAP + PAT + PTI + PC + PL$$

Paragrafo 24.1.2. Alla fine del secondo capoverso a pag 81 è erroneamente indicata la voce di prezzario A27b. La voce corretta è invece la A24b.

Paragrafi 24.1.8., 24.1.9., 24.1.12.. Prezzario regionale opere pubbliche. Per un refuso è indicato quale vigente prezzario per le opere pubbliche quello relativo all'anno 2012. Si chiarisce che i prezzi da utilizzare sono quelli contenuti nella versione del prezzario vigente al momento di approvazione del bando, avvenuta a dicembre 2013, e non quelli contenuti nella versione vigente nell'anno 2012.

Interpretazione e chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nell'Allegato 2: Calcolo del Valore di Macchiatico.

Calcolo dei Ricavi. Diverse osservazioni sono pervenute in merito al calcolo dei ricavi per quanto riguarda i valori da utilizzare quale prezzo mercantile per gli assortimenti destinati alla vendita sul libero mercato, per i quali spesso non sono reperibili presso le C.C.I.A.A. competenti per territorio i dati necessari.

Al fine di meglio chiarire il procedimento da adottare per determinare il valore del legname, le disposizioni contenute nell'allegato devono intendersi integrate come di seguito esposto.


Il valore da attribuire agli assortimenti ritraibili al fine di stabilire le somme da detrarre dall'importo dei lavori dovrà essere determinato:

1. in via prioritaria utilizzando il prezzo rilevato presso la Camera di Commercio competente per territorio;
2. qualora non sia possibile procedere secondo quanto indicato al punto 1 sarà il tecnico progettista ad effettuare apposita e documentata indagine di mercato nella zona di intervento e aree limitrofe (a partire dai territori dei Comuni immediatamente confinanti con quello ove viene proposto l'intervento) mediando i prezzi all'imposto, opportunamente documentati, verificatisi nell'ultimo triennio fra almeno tre interventi ed applicando il prezzo medio così ottenuto;
3. qualora non sia possibile procedere secondo quanto indicato ai punti 1 e 2 si dovranno utilizzare i prezzi riportati nell'Allegato 2 come rilevati da questo Servizio presso la C.C.I.A.A. di Teramo.

Per il legname da opera prodotto in assortimenti diversi o di diversa specie rispetto a quanto indicato nell'Allegato 2 e per il legname di conifere per produzione di cippato è confermato il procedimento descritto nell'allegato stesso.

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. For. Francesco G.D. CONTU



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Franco LA CIVITA

